


REGIONE UMBRIA



SISTEMA PARCHI



PROVINCIA DI TERNI

CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”

VIA SAN FRANCESCO 52 – 05031 ARNONE (TR)

Piano dell'area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera”

NUCLEO DI PROGETTAZIONE		ALTERAMBIENTE		
Arch. Miro Virili		PAESAGGIO E BENI CULTURALI		
✉ VIA PINTURICCHIO 5 - 05100 TERNI - ☎ 0744 424510 – 335 5415865 – email: mivirili@tin.it				
GRUPPO DI LAVORO REGOLAMENTO E PIANO DEL PARCO				
Arch. Miro Virili , dott. Giampaolo Murgia e ing. Franco Merlini				
GRUPPO DI LAVORO EX PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO NERA VELINO 1994-1995				
Arch. Carlo Bientinesi , arch. Lucina Caravaggi , arch. Michele Giorgini , arch. Miro Virili Ing. Giovanni Amati , dott. Anna Amadei , arch. Sergio Fioravanti , arch. Daniela Ricci				
OGGETTO				
<h1>Norme Tecniche di Attuazione</h1>				
Consorzio del Parco Fluviale del Nera			NTA 2006.doc	ELABORATO N.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		COLLABORATORI		
STEFANO GREGORI				
REDAZIONE	REVISIONE	CONTROLLATO	FORMATO	SCALA
Data	Data aggiornamento:		A4	-
17.11.2004	06.07.2006			
				5



SISTEMA PARCHI
CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”
VIA SAN FRANCESCO 52 – 05031 ARNONE (TR)

Piano dell’area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera”

Norme Tecniche di Attuazione

PARTE PRIMA: CARATTERI DEL PIANO	7
Titolo I - Disposizioni generali.....	7
<i>art. 1 Elementi costitutivi del piano</i>	<i>7</i>
<i>art. 2 Perimetrazione del Parco.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 3 Contenuti e campi d’applicazione del Piano.....</i>	<i>8</i>
Titolo II - Attuazione del Piano	9
<i>art. 4 Livelli di prescrizione</i>	<i>9</i>
<i>art. 5 Programmi e priorità d’attuazione</i>	<i>9</i>
<i>art. 6 Strumenti d’attuazione.....</i>	<i>9</i>
PARTE SECONDA: DISCIPLINA GENERALE DEL TERRITORIO	10
Titolo I – Disciplina generale.....	10
<i>art. 7 Principi generali.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 8 Norme valide per tutte le zone.....</i>	<i>10</i>
Titolo II - Zonazione.....	11
<i>art. 9 Zona A: Riserva Integrale</i>	<i>11</i>
<i>art. 10 Zona B: Riserva Generale Orientata</i>	<i>11</i>
<i>art. 11 Zona C: Aree di Protezione</i>	<i>12</i>
<i>art. 12 Zona D: Aree di Promozione Economica e Sociale</i>	<i>13</i>
<i>art. 13 Zona d’influenza socio-economica.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 14 Ambito di studio e Aree di proposta e studio</i>	<i>14</i>
PARTE TERZA: DISCIPLINA DEI SISTEMI	16
Titolo I - Sistema naturalistico ambientale	16
<i>art. 15 Definizione.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 16 Funzione conservativa delle componenti naturali del Parco.....</i>	<i>16</i>
Capo I - Serbatoi di naturalità	16
<i>art. 17 Definizione di “Serbatoi di Naturalità”</i>	<i>16</i>
<i>art. 18 Disposizioni generali relative ai “Serbatoi di Naturalità”</i>	<i>17</i>
<i>art. 19 Boschi nei serbatoi di naturalità</i>	<i>17</i>
<i>art. 20 Pascoli e aree coltivate nei “Serbatoi di Naturalità”</i>	<i>18</i>
<i>art. 21 Componenti antropiche nei serbatoi di naturalità.....</i>	<i>18</i>

Capo II - Corridoi Ecologici d'Acqua	18
art. 22 Definizione di "Corridoi Ecologici d'Acqua"	18
art. 23 Disposizioni generali relative ai "Corridoi Ecologici d'Acqua"	19
art. 24 Alveo	19
art. 25 Sponde	19
art. 26 Boschi lungo i "Corridoi Ecologici d'Acqua"	19
Capo III - Connettori	20
art. 27 Definizione di Connettori	20
art. 28 Disposizioni e indicazioni generali e specifiche	20
art. 29 Alvei dei Connettori.....	21
art. 30 Sponde	21
art. 31 Fossi e canalizzazioni agricole	21
art. 32 Cespuglieti, arbusteti e filari arborei.....	22
Capo IV - Aree filtro	22
art. 33 Definizione di "Aree Filtro"	22
art. 34 Coltivazioni in pendio.....	22
art. 35 Coltivazioni in pianura.....	23
art. 36 Componenti antropiche	23
art. 37 Disposizioni specifiche	23
Capo V - Aree Speciali	24
art. 38 Definizione di "Aree Speciali"	24
art. 39 Disposizioni generali relative alle "Aree Speciali"	24
art. 40 Area speciale "Fosso Salto del Cieco"	24
art. 41 Area Speciale "Cascata delle Marmore"	25
Titolo II - Sistema Antropico	25
art. 42 Definizione di "Sistema Antropico"	25
art. 43 Funzione conservativa delle componenti antropiche del Parco	25
Capo I - Insediamenti	26
art. 44 Definizione di "Insediamenti"	26
art. 45 Piani di Settore	26
art. 46 Centri e nuclei storici	26
art. 47 Nuclei abitati di recente formazione	27
art. 48 Aggiunte lineari	27
art. 49 Aggiunte per lottizzazioni	28
art. 50 Fabbricati e manufatti di interesse storico-culturale.....	28
art. 51 Interventi sui fabbricati	29
Capo II - Zone Produttive	30
art. 52 Definizione di "Zone Produttive"	30
art. 53 Disposizioni generali.....	30
art. 54 Insediamenti produttivi unitari.....	30
art. 55 Insediamenti produttivi isolati.....	31
art. 56 Insediamenti produttivi dismessi	31
Capo III - Zone Speciali	31
art. 57 Definizione di "Zone Speciali"	31
art. 58 Zona Speciale di Collestatte Piano - Cascata delle Marmore.....	32
art. 59 Zona Speciale di San Pietro in Valle.....	32

Capo IV - Collegamenti.....	32
<i>art. 60 Definizione di “Collegamenti” e disposizioni generali</i>	<i>32</i>
<i>art. 61 Accessi principali al Parco</i>	<i>33</i>
<i>art. 62 Strade di attraversamento</i>	<i>33</i>
<i>art. 63 Strade di penetrazione.....</i>	<i>33</i>
<i>art. 64 Strade Panoramiche</i>	<i>34</i>
<i>art. 65 Viabilità alternativa.....</i>	<i>34</i>
<i>art. 66 Sentieri turistici ed escursionistici</i>	<i>34</i>
Capo V - Nodi d’interscambio e Porte del Parco.....	35
<i>art. 67 Definizione di “Nodi di interscambio”</i>	<i>35</i>
<i>art. 68 Parcheggi di attestamento e scambio.....</i>	<i>35</i>
<i>art. 69 Porte del Parco e Sede del Parco.....</i>	<i>36</i>
PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	37
<i>art. 70 Piani di Settore</i>	<i>37</i>
<i>art. 71 Elenco dei Piani di Settore</i>	<i>37</i>
<i>art. 72 Norme finali e transitorie</i>	<i>38</i>
<i>art. 73 Misure di salvaguardia.....</i>	<i>38</i>
<i>art. 74 Titoli edilizi precedenti all’adozione del Piano</i>	<i>38</i>

individuare le zone di protezione A, B, C, D, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 9/95 e dalla L. 394/91.

3. Ad integrazione e completamento della zonizzazione indicata dalle suddette leggi, ed in funzione di specifiche peculiarità riferibili alle singole zone, il Piano del Parco articola in sub zone le zone classificate C e D. In particolare, la zona C è articolata nelle sub zone C1, C2 e C3; la zona D, è articolata nelle sub zone D1 e D2.

4. Il Piano del Parco individua all'esterno della perimetrazione dell'area naturale protetta ed internamente a quella definita "ambito di studio" dal precedente "Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino (1994-95)", una "zona d'influenza socio economica" corrispondente al Bacino imbrifero del tratto del fiume Nera compreso nel territorio del Parco. Quest'area si caratterizza per un elevato grado d'interazione con il sistema naturale ed antropico del Parco.

5. Eventuali modificazioni al perimetro del Parco ed alla sua zonizzazione, costituiscono variante al Piano, e sono soggette alle procedure previste all'art. 7 del Regolamento del Parco.

art. 3 Contenuti e campi d'applicazione del Piano

1. Il documento urbanistico formato dagli elaborati elencati al comma 1 del precedente art. 1 costituiscono il Piano dell'Area naturale protetta del Parco fluviale del Nera, elaborato ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 9 del 03.03.1995 e del Piano regionale delle aree naturali protette, approvato con D.P.G.R. del 10.02.1998 n. 61.

2. Il piano dell'Area naturale protetta, a seguito di un'analisi territoriale delle valenze ambientali e storico-culturali, contiene la proposta definitiva della perimetrazione in modifica a quella provvisoria stabilita dalla regione con legge istitutiva.

3. Il piano suddivide il territorio in zone A, B, C, e D secondo l'articolazione del precedente art. 2.

4. Il Piano detta norme in ordine alla conservazione, trasformazione ed uso dei caratteri fisici del territorio, degli edifici, degli spazi aperti e dei manufatti.

5. Il Piano costituisce lo strumento territoriale referente per le politiche economiche e sociali previste nel Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco.

Titolo II - Attuazione del Piano

art. 4 Livelli di prescrizione

1. Le prescrizioni del Piano agiscono su due livelli:
 - a) Con riferimento a ciascuna delle zone e sub zone indicate sulle Tav. 2.1 e 2.2, del Piano, le cui norme specifiche sono riportate nella parte seconda del presente documento, definito “Disciplina Generale del Territorio”;
 - b) Con riferimento ai sistemi “naturale” ed “antropico”, le cui norme specifiche sono riportate nella parte terza del presente documento, definita “Disciplina dei Sistemi”.
2. All’interno dell’area d’influenza socio-economica del Parco, le norme del Piano hanno esclusivo valore indicativo e d’indirizzo per la pianificazione urbanistica e paesistica in generale, e per gli strumenti urbanistici dei comuni in particolare.

art. 5 Programmi e priorità d’attuazione

1. L’attuazione del Piano avviene in conformità a programmi definiti dall’Ente Parco e dai soggetti consorziati che ne fanno parte. Detti programmi definiscono le infrastrutture e gli strumenti indispensabili alla realizzazione di ciascun intervento. Nell’attuazione del Piano dovranno avere priorità i progetti riferiti ad interventi di rilevante e preminente interesse pubblico.

art. 6 Strumenti d’attuazione

1. Il Piano del Parco si attua attraverso piani di settore e piani attuativi ai sensi delle leggi vigenti (Progetti d’area e/o Piani integrati), ed attraverso l’adeguamento dei Piani urbanistici e di quelli paesistici, che vanno ad interessare il territorio dell’area naturale protetta, alle disposizioni ed indicazioni che vi sono dettate.
2. Per la promozione di iniziative coordinate ed integrate tra quelle della Regione, dello Stato, della Unione Europea e degli altri enti locali interessati, atti a favorire la crescita economica, Sociale e culturale, della comunità residente per gli argomenti socio-culturali, turistici ed ambientali, il piano del parco trova attuazione attraverso il Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) di cui all’art. 13 della L.R. n. 9/1995;

Parte seconda: Disciplina generale del territorio

Titolo I – Disciplina generale

art. 7 Principi generali

1. Il Piano dell'Area naturale protetta, in base ad un'analisi territoriale delle valenze ambientali e storico-culturali, suddivide il territorio del Parco Fluviale del Nera, analogamente a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in:

- a) ZONA A: “Riserve Integrali”;
- b) ZONA B: “Riserve Generali Orientate”;
- c) ZONA C: “Aree di Protezione”, articolate in: C1 “Area di Protezione Agricola”; C2 “Area di Protezione Ambientale”; C3 “Area di Protezione Speciale”;
- d) ZONA D: Aree di Promozione Economica e sociale articolate in D1 “Centri Storici” e D2 “Aree Urbane”.

art. 8 Norme valide per tutte le zone

1. I divieti ad attività ed opere, elencati al comma 3° dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, sono disciplinati dalle presenti norme, nonché dal Regolamento del Parco. Tali divieti sono articolati in relazione alla specificità delle singole componenti naturali, storiche e culturali da proteggere e, conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell'Area naturale protetta ha suddiviso il territorio e in relazione ai sistemi naturale ed antropico che compongono l'ecosistema del Parco.

2. L'attività venatoria è vietata all'interno dell'Area naturale protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal Consorzio e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza;

3. Sono vietate l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali e di fossili. Il Regolamento del Parco potrà prevedere la possibilità di deroghe per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività scientifiche.

Titolo II - Zonazione

art. 9 Zona A: Riserva Integrale

1. La zona di riserva integrale è costituita dall'alveo, nella sua unicità naturale del Fosso di Salto del Cieco, nel tratto che va da Castellonalto, nel comune di Ferentillo, fino al limite della zona 1 come individuata dalla L.R. 9/95. Questa zona è compresa all'interno dell'area proposta come Sito d'Interesse Comunitario, codice identificativo sito n. **SIC IT 5220015**.
2. In questa zona si prevede la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità e si applicano tutti i divieti richiamati al comma 3° dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, salvo le deroghe previste per prelievi faunistici ad abbattimenti selettivi al comma 4° dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo attività di ricerca scientifica autorizzata dal soggetto gestore.
3. In questa zona sono consentiti solo interventi di recupero ambientale autorizzati dal Consorzio, con l'obiettivo di conservare il fosso e il suo ambiente naturale; attraverso iniziative e progetti tesi a limitare i rischi che derivano dalla diminuzione della portata delle acque dovuta a cause antropiche, e garantendo un livello accettabile di qualità biologica e d'equilibrio idrogeologico all'ecosistema.
4. Sulla base della Carta Ittica Regionale, le acque del fosso di "Monterivoso - Salto del Cieco", per la presenza della trota, sono classificate come acque ad alto valore naturalistico
5. e produttive. Particolare attenzione dovrà essere posta al patrimonio ittico con riferimento alle specie ittiche autoctone, attraverso specifici piani di monitoraggio finalizzati alla protezione e alla conservazione delle specie.
6. I sentieri, i guadi e gli attraversamenti esistenti possono essere conservati per consentire l'accesso e la visita alla zona.

art. 10 Zona B: Riserva Generale Orientata

1. La zona di riserva generale orientata è costituita dallo stretto e profondo canale calcareo del Fosso di Salto del Cieco, nel tratto che va dalla confluenza con il fosso dei Riti sino a Castellonalto, nel comune di Ferentillo. Tale zona è posta all'interno dell'area proposta come Sito d'Interesse Comunitario (S.I.C.) codice identificativo sito n. IT 5220015 (P.U.T. Regione Umbria).
2. In questa zona, che comprende le aree prossime e in rapporto di continuità con la zona "A" del fosso di Salto del Cieco, l'ambiente nelle sue manifestazioni vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e idrogeologiche, è tutelato nell'interesse dell'equilibrio generale dell'ecosistema. Ciò esige una protezione attenta ed idonea ad avviare l'intera zona verso un equilibrio generale dell'ambiente, mediante l'eliminazione di alcune cause di degrado.
3. In questa zona è vietato costruire nuove opere edilizie, nonché eseguire trasformazioni radicali del territorio. Nei fabbricati esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b) e c) della l. n. 1/2004 e gli ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall'art. 35 della L.R. 22 febbraio 2005 n. 11".

Particolare attenzione deve essere rivolta alla conservazione e recupero del patrimonio storico-antropico.

4. È vietata l'apertura di nuove strade carrabili. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione della zona, dovrà essere utilizzata la rete di strade e sentieri esistenti che potrà essere ripristinata e recuperata a tale scopo.

art. 11 Zona C: Aree di Protezione

1. Sulla base degli studi preliminari, viste le disposizioni del comma 3° dell'art. 20 della L.R. 9/95 che consente, in fase di prima applicazione l'individuazione di zone di A e/o B esclusivamente all'interno della zona 1, individuata nella perimetrazione provvisoria allegata alla stessa legge; rilevata la presenza di zone di notevole valore ambientale anche all'interno della zona 2; il Piano, con riferimento alla zona C, prevede tre sub-zone con diverso grado di protezione.

2. *Aree di protezione agricola (C1)* - Sono le aree in cui si svolge tradizionalmente l'attività agro-silvo-pastorale, costituite dalla valle del Nera, dalle valli dei principali affluenti e dalle pendici dei rilievi più prossimi, non urbanizzate e non interessate da previsioni di carattere edilizio. In queste sono incoraggiati i metodi d'agricoltura biologica, le produzioni artigianali di qualità ed il turismo collegato alle attività agricole. Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 35 (*Interventi relativi agli edifici esistenti*) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni autorizzati in base alle norme dei piani urbanistici vigenti, nonché quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n.1/2004.

3. *Aree di protezione ambientale (C2)* - Sono aree di notevole valore ambientale costituite per lo più da boschi e pascoli con forte impatto paesaggistico, caratterizzanti il territorio del Parco. Tali aree, già vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e delimitate dai singoli comuni con apposite varianti d'adeguamento al P.U.T., sono sottoposte ad un maggiore grado di protezione. In tali aree è vietato ogni intervento a carattere edificatorio, fatta eccezione per quelli destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente, o diretti alla realizzazione d'impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o in ogni caso alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo. In tali zone è auspicabile prevedere la realizzazione di zone verdi attrezzate e la creazione di sentieri natura e sentieristica di carattere turistico; fermo restando che per le attrezzature di servizio si deve utilizzare il patrimonio edilizio esistente o strutture poste nelle aree adiacenti.

4. *Aree di protezione speciale (C3) "Cascata delle Marmore" e "Salto del Cieco"* - Le aree di protezione speciale individuate dal Piano del Parco sono quelle aree di particolare valenza naturalistica che necessitano di un elevato grado di protezione ed in particolare sono costituite dall'area della cascata delle Marmore e da quella del fosso del Salto del Cieco. Nelle porzioni di territorio attualmente coltivate, ubicate all'interno delle zone speciali possono continuare, le attività agricole tradizionali privilegiando metodi di agricoltura biologica. All'interno delle zone C3 si applicano in particolare le prescrizioni per le "Aree Speciali" del sistema naturale e del sistema antropico contenute nel presente documento.

5. L'area di protezione speciale del fosso del "Salto del Cieco" è costituita dall'alveo e dalla valle del Fosso di Salto del Cieco, nel tratto che va dal limite della zona 1 prevista

dalla L.R. 9/95 alla confluenza con il fosso dei Riti nel comune di Ferentillo. La zona è posta all'interno dell'area proposta come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) codice identificativo sito n. IT 5220015 (P.U.T. Regione Umbria).

6. L'area di protezione speciale "Cascata delle Marmore" ubicata in comune di Terni, è costituita dall'alveo della cascata, compreso il tratto del fiume Nera interessato; dalla rupe delle Marmore, comprese le pendici boscate poste ai suoi piedi; dalla cosiddetta "Fossa", comprese le aree circostanti. Tale zona è compresa all'interno dell'area proposta come Sito d'Interesse Comunitario (SIC), codice identificativo sito n. IT 5220017 (P.U.T. Regione Umbria). In quest'area è vietato ogni intervento a carattere edificatorio, fatta eccezione per quelli destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente, per quelli diretti al consolidamento della rupe e per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche; non si possono aprire nuove strade e sentieri, ma devono essere recuperati e valorizzati i tracciati esistenti, finalizzandoli alla fruizione turistica e allo svolgimento delle altre attività compatibili disciplinate dal Regolamento. Sono esclusi dal presente divieto la realizzazione di percorsi e collegamenti (anche meccanizzati) finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

7. Le antiche opere idrauliche oggi in disuso in particolare quelle relative alla cave Gregoriana e Paolina, le opere idrauliche della Mola de Cocchi, nonché la canalizzazione e le prese delle centrali idroelettriche in disuso devono essere conservate e salvaguardate, sono ammessi tutti gli interventi tesi alla loro riscoperta, valorizzazione, e restauro.

8. Gli interventi sul patrimonio vegetazionale devono essere rivolti alla conservazione, valorizzazione e sviluppo dell'ecotopo della cascata. Sono ammessi interventi di ripulitura da vegetazione infestante dell'alveo della cascata e delle canalizzazioni idrauliche connesse.

9. La zona della cosiddetta "Fossa", costituita da un sistema di terrazzamenti con muri di sostegno in pietra "sponga" con ripiani coltivati ad orto irrigati da un complesso sistema di canalette, che garantisce anche il deflusso delle acque meteoriche, costituisce un particolare ambiente agricolo che deve essere salvaguardato e recuperato. In questa zona, le iniziative esistenti e quelle future, devono essere raccordate e razionalizzate nell'ambito di un "Parco attrezzato" della Cascata da realizzare a tale scopo.

art. 12 Zona D: Aree di Promozione Economica e Sociale

1. Sono le aree più estesamente modificate dai processi d'antropizzazione, nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con l'Area naturale protetta, purché conformi al Piano Regolatore Generale. Il Piano prevede l'articolazione in due sub zone.

2. *Centri storici* (D1) - Sono centri storici tutti gli agglomerati urbani (Castelli, borghi fortificati e borghi agricoli) di valore storico, presenti nel territorio del Parco. Questi sono individuati nella cartografia della zonazione. All'interno dei centri storici è vietata la nuova edificazione. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, consolidamento, risanamento conservativo e ristrutturazione leggera. Sono ammessi interventi di ristrutturazione pesante e urbanistica che possono riguardare anche la ricostruzione di vuoti urbani precedentemente costruiti, solo in presenza di piani particolareggiati e attraverso appositi piani di recupero. Vanno

conservati e valorizzati gli spazi non edificati, orti, giardini e corti dei fabbricati, rispettando le relative tipologie. In questa zona si applicano in modo prescrittivo le disposizioni sui materiali contenute nell'art. 43 del presente documento, nonché quelle dettate dall'art. 25 del Regolamento del Parco.

3. *Aree urbane (D2)* - Sono i centri abitati di recente formazione, le zone di completamento e/o d'espansione dei centri storici, le aree urbanizzate o da urbanizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni. All'interno di queste zone si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. I comuni potranno prevedere nuove zone d'espansione edilizia e per le attività produttive e artigianali, solo all'interno di queste aree. Nelle zone D2 si applicano le disposizioni previste al Titolo V – capo II del presente documento.

art. 13 Zona d'influenza socio-economica

1. Il Piano del Parco individua all'esterno della perimetrazione dell'area naturale protetta ed all'interno dell'ambito di studio definito dal precedente "Piano di Conservazione e Sviluppo", una zona di influenza socio economica corrispondente al Bacino imbrifero del Nera, caratterizzata da un grado elevato di interazione con il sistema naturale ed antropico del Parco.

2. Nell'ambito di questa zona, le disposizioni per sistemi individuate nella parte III del Regolamento del Parco e quelle contenute nel presente documento, hanno funzione indicativa e d'indirizzo: per la pianificazione urbanistica e paesistica in generale; per gli strumenti urbanistici dei comuni in particolare.

3. La zona di influenza socio-economica rappresenta l'ambito territoriale vocato per la successiva individuazione, da parte della Regione dell'Umbria, previa intesa con il Consorzio del Parco Fluviale del Nera e gli enti locali interessati, di una eventuale "Area Contigua" ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 9/95.

4. Gli scopi e le finalità per l'istituzione di un'eventuale area contigua all'interno della zona d'influenza socio-economica potranno riguardare:

- a) La protezione e salvaguardia del patrimonio boschivo all'interno dei serbatoi di naturalità;
- b) L'agricoltura biologica;
- c) Gli interventi tesi a migliorare l'assetto idrogeologico e a difendere il territorio dal rischio idraulico nei corridoi ecologici e nei connettori;
- d) Il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico nel sistema antropico;
- e) La promozione di attività eco-compatibili;
- f) La realizzazione di strutture di servizio all'area naturale protetta.

art. 14 Ambito di studio e Aree di proposta e studio

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino (1994-95) aveva già individuato un ambito territoriale di studio, le cui caratteristiche naturalistiche ed antropiche sono strettamente connesse a quelle dell'area del Parco; sul quale sono state eseguite tutte le analisi di settore.

2. Eventuali studi e approfondimenti settoriali sulle tematiche del Parco, dovranno essere effettuati nell'ambito delle apposite «Aree di proposta e studio» individuate dal Piano del Parco sulla base del Piano Regionale delle Aree Naturali Protette approvato con D.P.G.R. del 10 febbraio 1998 n. 61. In tali aree, classificate anche come "Aree di

particolare interesse naturalistico” dall’art. 26 della L.R. n. 9/95 la Giunta Regionale elabora proposte progettuali finalizzate all’istituzione di parchi regionali. Tali aree sono state individuate nel Piano Regionale delle Aree Protette approvato con DPGR 61/1998 e riportate nella Tav. 1 della Perimetrazione del Parco.

Parte terza: Disciplina dei Sistemi

Titolo I - Sistema naturalistico ambientale

art. 15 Definizione

1. Per “Sistema naturalistico-ambientale” s’intende un insieme di luoghi ed elementi, legati tra loro in maniera reciproca e costituiti di specifiche aggregazioni di materiali che nel loro insieme assumono un ruolo peculiare all’interno del territorio interessato dal Piano e nei quali sono ospitate, in modo permanente, determinate funzioni. Il sistema si riferisce a diverse parti di territorio tra loro non necessariamente contigue e con differenti estensioni. Insieme al sistema Antropico, il sistema naturalistico ambientale copre l’intero perimetro del parco e le zone d’influenza socio-economica.

2. In via esemplificativa, al fine di una applicazione normativa il Piano del Parco articola il Sistema naturalistico ambientale in:

- a) Serbatoi di naturalità;
- b) Corridoi ecologici d’acqua;
- c) Connettori;
- d) Aree filtro;
- e) Aree speciali.

art. 16 Funzione conservativa delle componenti naturali del Parco

1. La funzione conservativa delle componenti naturali del Parco è attuata mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione e ripristino di elementi di elevato pregio ambientale e naturalistico propri dell’area naturale protetta. Detti interventi possono riguardare:

- a) Ripristino vegetazionale delle sponde del fiume e dei principali fossi adduttori;
- b) Miglioramento della vegetazione esistente;
- c) Reintroduzione delle specie animali tipiche, scomparse o in via d’estinzione;
- d) Corretta regimazione delle acque e ripristino dei profili naturali delle sponde e degli alvei;
- e) Installazione di centraline per il monitoraggio ambientale;
- f) Periodica verifica sullo stato di qualità delle acque superficiali;
- g) Incentivazione e sostegno a forme d’agricoltura biologica;
- h) Miglioramenti ambientali finalizzati all’incremento ed alla diversificazione faunistica.

Capo I - Serbatoi di naturalità

art. 17 Definizione di “Serbatoi di Naturalità”

1. I “Serbatoi di naturalità” sono le aree caratterizzate dalla preminenza degli aspetti naturalistici-ambientali, e finalizzate alla conservazione, valorizzazione, recupero e riequilibrio del patrimonio naturale; con particolare riferimento ai boschi ed alle specie faunistiche.

2. In queste zone si dovrà garantire la presenza della maggior quantità possibile di habitat, intesi come luoghi dove piante ed animali convivono in maniera equilibrata; luoghi in cui, più che in altri, possono rigenerarsi e proliferare le specie autoctone,

favorendo anche la ricolonizzazione dei territori circostanti in cui sia stata intaccata la biodiversità.

3. In sede di prima individuazione planimetrica di queste aree, si fa riferimento: a quelle vincolate a bosco ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 dai singoli comuni, in seguito all'adeguamento al P.U.T. della Regione Umbria; alle aree catastalmente classificate a pascolo e a quelle agricole contigue o ricomprese all'interno di quelle individuate dalla suddetta legge.

art. 18 Disposizioni generali relative ai "Serbatoi di Naturalità"

1. All'interno dei serbatoi di naturalità, così come individuati dal precedente articolo, si dovrà tendere al potenziamento delle funzioni di margine con le aree coltivate, di difesa delle dinamiche vegetazionali spontanee, di recupero delle aree abbandonate dall'agricoltura.

2. In queste aree gli impluvi principali e secondari sono oggetto di una manutenzione costante, finalizzata al consolidamento delle linee di impluvio e dei relativi versanti, da attuarsi esclusivamente mediante opere di ingegneria naturalistica ed impianto di specie igrofile.

3. Nelle fasce di margine delle formazioni boschive, nei punti di contatto con le aree urbanizzate e con quelle coltivate si dovrà tendere alla ricostituzione ed al potenziamento degli arbusteti e dei cespuglieti, utilizzando le specie arbustive presenti o potenziali, del bosco esistente.

art. 19 Boschi nei serbatoi di naturalità

1. All'interno dei boschi compresi nelle zone "A" e "B" sono ammessi esclusivamente interventi tesi alla salvaguardia della formazione boschiva, mediante cure silvocolturali idonee alla stabilizzazione delle formazioni stesse verso l'altofusto.

2. Negli altri casi, con esclusione delle zone attualmente soggette alla ceduzione, le formazioni boschive dovranno essere migliorate e riconvertite verso cenosi più stabili e mature, salvaguardando la ricchezza floristica del sottobosco e guidando le dinamiche spontanee in direzione dell'alto fusto.

3. Nelle zone soggette alla ceduzione, in particolare in quelle relative agli usi civici, gli interventi silvocolturali dovranno essere effettuati, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, possibilmente in funzione protettiva della copertura boschiva. In questo quadro gli interventi dovranno tendere all'ottenimento di un ceduo composto (ceduo sotto fustaia).

4. L'Ente Parco potrà redigere un apposito regolamento riguardante la ceduzione, sulla base delle norme vigenti in materia di forestazione e tenuto conto delle tradizioni locali di uso civico.

5. Nel caso in cui siano realizzati nuovi impianti boschivi, in particolare nelle zone limitrofe ai boschi esistenti; i nuovi impianti dovranno essere obbligatoriamente di tipo misto, a disposizione irregolare, con specie disetanee tra quelle elencate nella Guida agli interventi del Regolamento del Parco.

art. 20 Pascoli e aree coltivate nei “Serbatoi di Naturalità”

1. Nelle aree abbandonate dal pascolo, in particolare per quelle che si trovano a contatto con formazioni boschive, le dinamiche spontanee di recupero del bosco dovranno essere assecondate ed indirizzate verso la stabilizzazione di formazioni arboree ed arbustive, con idonee sistemazioni del suolo, protezione dei margini, controllo delle specie infestanti ed eventuali integrazioni vegetazionali.
2. L’Ente Parco potrà redigere un apposito regolamento riguardante il rapporto da rispettare tra superficie del pascolo e numero di capi ammissibili, in funzione delle caratteristiche proprie dei diversi pascoli e della specie animale da ammettere.
3. Nelle aree coltivate contigue o ricomprese all’interno dei serbatoi di naturalità si applicano le disposizioni per le aree filtro di cui al successivo Capo IV.

art. 21 Componenti antropiche nei serbatoi di naturalità

1. Per le componenti antropiche, fabbricati e manufatti vari, strade e sentieri, eventualmente presenti all’interno dei “serbatoi di naturalità”, oltre a quelle previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo relativo al “sistema antropico”.
2. All’interno dei serbatoi di naturalità non è di norma consentita la realizzazione di nuovi tracciati viari. Nel caso si dovesse provvedere al ripristino della rete viaria forestale esistente o si dovessero realizzare nuovi tracciati per esigenze di pubblica utilità, le carreggiate dovranno essere rapportate al tipo di veicoli di servizio impiegati.
3. Il fondo stradale non deve essere pavimentato con bitume, asfalti o conglomerati cementizi, è escluso l’uso di materiali impermeabili che non consentano la penetrazione in profondità dell’acqua. Inoltre, onde consentire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, le strade dovranno avere un’adeguata pendenza laterale.

Capo II - Corridoi Ecologici d’Acqua

art. 22 Definizione di “Corridoi Ecologici d’Acqua”

1. I “Corridoi Ecologici d’Acqua”, sono le fasce lineari di territorio composte essenzialmente da un corso d’acqua e da due fasce riparie verdi, al cui interno si svolgono due importantissime funzioni ecologiche, quella di “contenitore” (ecosistema acquatico-umido) e quella di “condotto” (canale/veicolo).
2. Il Piano del Parco individua come corridoi ecologici il Fiume Nera e il suo principale affluente, il Fiume Velino; per la parte inclusa nel perimetro del Parco, vale a dire per l’area della Cascata delle Marmore.
3. Il Corridoio Ecologico d’Acqua è composto dall’alveo naturale del corso d’acqua e dalle due fasce laterali di vegetazione ripariale, le quali non potranno avere una profondità inferiore a ml. 5 ciascuna.

art. 23 Disposizioni generali relative ai “Corridoi Ecologici d’Acqua”

1. Ai lati dei Corridoi Ecologici d’Acqua (costituiti dall’alveo del corso d’acqua e dalle due fasce laterali di vegetazione ripariale) la fascia di rispetto prevista dal Regolamento del Parco è di ml 30.
2. Al fine di impedire l’interruzione ecologica dell’ecosistema, non sono consentite opere di sbarramento totale del corso del Nera, compreso all’interno dell’area naturale protetta.
3. Nei corsi d’acqua, affluenti del fiume Nera, ove insistono opere di sbarramento (briglie) dovranno essere inserite delle scale ittiche a lato di ogni sbarramento; inoltre, dovrà essere rinaturalizzato l’immediato intorno dei singoli manufatti, mediante interventi di ingegneria naturalistica.
4. Lungo il corso del Fiume Nera dovranno essere potenziate le fasce di vegetazione ripariale fortemente degradata, in particolare modo nei seguenti tratti: immediatamente a valle di Ferentillo, di fronte a Fontechiaruccia; nel tratto immediatamente a valle di Arrone; nel tratto di fronte a Torreorsina.

art. 24 Alveo

1. Lungo i tratti di fiume conservati nel loro assetto naturale, i lavori di ripulitura dell’alveo potranno essere eseguiti soltanto al fine di eliminare gli elementi che si oppongono al regolare deflusso delle acque, senza alterare la sezione naturale del letto fluviale.
2. Non sono ammessi movimenti di terra che alterino il profilo del fondo, ad eccezione di quelli programmati al fine di prevenire il degrado ambientale o nel caso di necessità di recupero ambientale.
3. All’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e dei percorsi di attraversamento.

art. 25 Sponde

1. Non potranno essere eseguiti lavori di rimodellamento delle sponde naturali se non in caso di evidente pericolo di dissesto o per rischio idraulico.
2. I tratti spondali del Fiume Nera artificializzati con massicciate isometriche o mediante interventi di rimodellamento delle sponde non ricontestualizzati, dovranno essere rinaturalizzati mediante tecniche d’ingegneria naturalistica.
3. Per le opere di rimodellamento e di consolidamento dei tratti spondali, si potranno utilizzare esclusivamente i materiali ed i metodi previsti nella Guida degli interventi del Regolamento.

art. 26 Boschi lungo i “Corridoi Ecologici d’Acqua”

1. La funzione di filtro, al fine di evitare ingerenze antropiche che possono danneggiare la formazione boschiva ripariale, dovrà essere assicurata mediante interventi di potenziamento e miglioramento delle cenosi igrofile; o tramite il potenziamento o la

creazione di fasce d'arbusteto costituiti da essenze tipiche della flora autoctona di tipo ripariale.

2. Nei tratti in cui la fascia vegetazionale ripariale è mancante o insufficiente, questa potrà essere reimpiantata utilizzando specie igrofile (erbacee, arbustive ed arboree) disetanee con impianto irregolare. Per le specie da utilizzare vedi elenco contenuto nella Guida agli interventi del Regolamento.

3. Nei tratti lungo il Fiume Nera e ai lati della Cascata delle Marmore in cui la vegetazione infestante ha assunto un ruolo dominante, questa dovrà essere eliminata e sostituita con le specie igrofile tipiche delle biocenosi ripariali. Potranno essere effettuati tagli colturali tendenti al riequilibrio fra specie a rapido accrescimento e specie a lenta crescita.

Capo III - Connettori

art. 27 Definizione di Connettori

1. I "Connettori" sono fasce territoriali di natura lineare, la cui funzione primaria nel sistema ambientale è di collegare zone con caratteri naturali diversi, sia in senso altitudinale (successione bio-climatica di diversi ecosistemi), che trasversale (sequenza di parti differenti per conformazione idro-geo-morfologica e territoriale).

2. I connettori più significativi sono rappresentati dalla rete dei fossi, dalle forme e dai corsi d'acqua in generale: sedi dello scambio e dei collegamenti naturali (dalla rete microscopica ma potentissima degli scambi genetici alle macroscopiche migrazioni faunistiche).

3. Nel territorio del Parco il Piano distingue i Connettori Principali dai Connettori Diffusi. I primi sono individuati nei fossi di Rosciano, di Castiglioni, di Ancaiano, del Castellone - Salto del Cieco, di Terria; e nelle forme di Mezzo e di Quattrino.

4. Gli impluvi minori, le forme, i fossi e le canalizzazioni agricole, costituiscono la rete dei Connettori Diffusi.

5. I Connettori Principali sono composti dall'alveo naturale del corso d'acqua e dalle due fasce laterali di vegetazione ripariale, le quali non potranno avere una profondità inferiore a ml. 5 ciascuna. I Connettori Diffusi sono individuati nel solo alveo naturale del corso d'acqua.

art. 28 Disposizioni e indicazioni generali e specifiche

1. Il Regolamento del Parco definisce e disciplina le fasce di rispetto poste lungo i connettori.

2. In considerazione dell'elevata vulnerabilità dell'ecosistema fluviale, nelle aree agricole di pianura, lungo i fossi "Forma Quattrini", "Fosso di Mezzo", "Fosso di Rosciano" e "Fosso di Castellone", dovrà essere incentivata la diffusione delle tecniche di agricoltura biologica.

3. Il tratto terminale del Fosso di Ancaiano alla sua confluenza nel Nera, dovrà essere rinaturalizzato. E' auspicabile anche un intervento sul regime di prelievo idrico attuale, al fine di ripristinarne la portata originaria.

4. Il Fosso di Rosciano o di Mezzo nel tratto tra Valleludra e la confluenza sul Nera, oggetto di pesanti interventi di regimazione idraulica nel corso di questo secolo, che ne hanno totalmente modificato l'aspetto originario, dovrà essere oggetto di uno specifico studio teso alla rinaturalizzazione anche mediante interventi sulla regimazione idraulica. A tale scopo dovrà essere redatto un apposito studio teso alla determinazione del bilancio idrico del fosso, al fine di mettere a punto la portata idrica minima da restituire al corso naturale.

5. Nelle aree agricole situate in loc. Casteldilago e Fontechiaruccia si dovranno mantenere e recuperate le canalizzazioni agricole principali, nonché il sistema di scoline secondarie, curando particolarmente la pulizia dei canali dalla vegetazione erbacea infestante.

6. Nella piana di Ferentillo e nella zona di Casteldilago è auspicabile un intervento per la reintroduzione e la diffusione, delle siepi interpoderali e delle alberate lungo le strade secondarie.

art. 29 Alvei dei Connettori

1. Le opere di manutenzione degli alvei dei Connettori non dovranno alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

2. Le nuove opere previste per gli alvei dei Connettori, finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico e alla funzionalità della rete del deflusso superficiale, dovranno impiegare le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

art. 30 Sponde

1. Deve essere rispettato l'andamento naturale delle sponde dei Connettori, evitando di norma i rimodellamenti della sagoma.

2. Nel caso in cui per indifferibile necessità si debba provvedere ad un intervento di consolidamento spondale, andranno attuate sistemazioni secondo i metodi dell'ingegneria naturalistica; ovvero mediante "gabbioni" in pietrame e rete metallica (così come descritti nella guida agli interventi del regolamento). Si esclude qualsiasi impiego di manufatti in muratura o cemento armato.

3. L'uso di opere in muratura o in calcestruzzo rivestito in pietra a faccia vista è ammesso esclusivamente nei casi di attraversamento di nuclei abitati, o nelle immediate vicinanze di abitazioni o fabbricati, al fine di non recare pregiudizio alla loro stabilità.

4. Qualora il tracciato naturale dei connettori sia stato rimodellato e modificato, sono ammessi interventi di rinaturalizzazione delle sponde, con rimozione delle opere in muratura e modifica della sagoma. Per tali interventi valgono le indicazioni contenute nella Guida agli Interventi del Regolamento.

art. 31 Fossi e canalizzazioni agricole

1. Il ripristino e la manutenzione dei canali principali di deflusso delle acque, del reticolo idrografico minore e dei sistemi di drenaggio dei terreni agricoli, dovrà essere garantito attraverso interventi di consolidamento e protezione delle infrastrutture idrauliche. E' auspicabile il rafforzamento della fascia di rispetto di 10 ml. mediante la

piantumazione di specie erbacee e tappezzanti perenni, potenziando le formazioni vegetali esistenti e reintegrandole.

art. 32 Cespuglieti, arbusteti e filari arborei

1. Lungo i torrenti ed i fossi individuati come Connettori Principali, dovrà essere potenziata la vegetazione arbustiva riparia esistente, per favorire la creazione di nicchie ecologiche e consentire gli spostamenti della fauna minuta.
2. I filari arborei e le siepi presenti lungo i fossi e le canalizzazioni agricole dovranno essere potenziate e ripristinate affiancando o, ove possibile, sostituendo le recinzioni metalliche esistenti, con siepi preferibilmente di varie essenze autoctone.
3. Lungo i corsi d'acqua deve essere favorita la permeabilità dei terreni, mediante la realizzazione di nuovi impianti arboreo-arbustivi ed il potenziamento delle formazioni igrofile.
4. Le specie indicate per eventuali gli interventi di potenziamento di cui sopra sono quelle elencate nella Guida agli Interventi del Regolamento del Parco.

Capo IV - Aree filtro

art. 33 Definizione di "Aree Filtro"

1. Sono definite "Aree Filtro", tutte le zone che esercitano una funzione cuscinetto tra i serbatoi di naturalità, i corridoi ecologici ed i connettori. Generalmente sono aree di fondovalle e pedemontane, interessate dalla maggiore presenza e trasformazione antropica.
2. In queste zone si svolgeranno e si promuoveranno le attività socio-economiche nell'ambito di un modello di sviluppo eco-sostenibile; in esse sarà incentivato il recupero del patrimonio antropico degradato (Centri rurali, casali, chiese, antichi percorsi, ecc.) ed il riequilibrio tra le componenti naturale ed antropica.

art. 34 Coltivazioni in pendio

1. Nei terreni agricoli posti su pendii dev'essere particolarmente curata la manutenzione delle strutture di sistemazione del suolo.
2. In particolare, per quanto riguarda i ciglionamenti, si dovrà provvedere al:
 - a) Mantenimento della pendenza costante del ripiano verso valle e delle linee (canalette, impluvi) di deflusso delle acque meteoriche;
 - b) Mantenimento delle scarpate con copertura erbacea od arbustiva tra i diversi ripiani;
 - c) Interventi sui fronti della scarpata, attraverso impianti anche temporanei di specie pioniere tappezzanti con funzioni di consolidamento, nei casi in cui si manifestino fenomeni di erosione o di instabilità
 - d) Recupero di frane e dissesti morfologici mediante opere di ingegneria naturalistica finalizzate al ripristino dei ripiani e delle scarpate con rimodellamento del terreno ed impianti di specie erbacee, tappezzanti ed arbustive anche temporanee, con funzioni stabilizzanti;
 - e) Tutela degli esemplari arborei d'alto fusto eventualmente presenti, con particolare riguardo per gli esemplari da frutta caratteristici dell'area.

3. Nelle aree interessate da terrazzamenti si dovrà provvedere al:
- a) Mantenimento dei muri di sostegno, attraverso interventi di manutenzione ordinaria delle murature, risarcimenti e sostituzione d'elementi lapidei e degli eventuali fori di passaggio per l'acqua;
 - b) Ripristino del terrazzamento, qualora l'abbandono delle colture abbia provocato crolli e frane, onde evitare che i fenomeni di dissesto si propaghino alle strutture limitrofe, mediante l'utilizzazione del materiale già esistente e reintegrandolo, se necessario, con elementi identici. In ogni caso è vietato sostituire i muri in pietra con muri in cemento armato;
 - c) Mantenimento dei ripiani attraverso la manutenzione delle canalette per il deflusso delle acque meteoriche;
 - d) Mantenimento, restauro e valorizzazione del sistema dei collegamenti locali.
4. Potranno essere realizzate soltanto serre di dimensioni compatibili con la natura geomorfologica dei siti, che escludano lavori di sbancamento per la realizzazione delle strutture d'ancoraggio, ma prevedano solo opere di sistemazione superficiale. La struttura dovrà consentire il mantenimento dello scolo delle acque rispetto alla rete di deflusso presente esistente. Sono considerate "serre" tutte le strutture di climatizzazione e protezione, stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente a colture orto-floricole.

art. 35 Coltivazioni in pianura

1. Nelle aree agricole pianeggianti, dovrà essere mantenuta l'efficienza idraulica del sistema di canali per lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche; attraverso operazioni periodiche di manutenzione e con la protezione dei margini delle canalizzazioni mediante impianti erbacei ed arbustivi. I filari arborei che delimitano le superfici coltivate, dovranno essere restaurati e potenziati; specialmente quelli lungo i percorsi principali d'accesso ai campi coltivati ed agli insediamenti isolati.

art. 36 Componenti antropiche

1. Per le componenti antropiche, fabbricati e manufatti vari, strade e sentieri, presenti all'interno delle aree filtro si applicano le disposizioni contenute nel Titolo relativo al "sistema antropico".

art. 37 Disposizioni specifiche

1. La fascia pedecollinare dismessa dalle attività agricole, in loc. "Casepiane", in dissesto per il verificarsi di smottamenti e frane, dovrà essere fatta oggetto di interventi di recupero ambientale mediante interventi di consolidamento del versante; da attuare con tecniche di ingegneria naturalistica e con il potenziamento della copertura boschiva.

2. Le sistemazioni terrazzate di Gabbio, di Colle Oliva, di Rosciano nel comune di Ferentillo, i terrazzamenti di voc. La Fossa e voc. Toro presso la Cascata delle Marmore nel comune di Terni dovranno essere oggetto di recupero ambientale mediante interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria, avendo cura di restaurare e ripristinare il sistema delle canalette di irrigazione e di scolo delle acque meteoriche.

Capo V - Aree Speciali

art. 38 Definizione di "Aree Speciali"

1. Per "Aree Speciali" s'intendono, i "Nodi eco-ambientali" ovvero gli ambiti naturali aventi funzione di collegamento tra corridoi ecologici, in grado di garantire la continuità fisica tra habitat naturali diversi e gli "Oggetti d'Interesse Ambientali" di cui alla rete europea di Natura 2000 Progetto Bioitaly, siti tutelati ai sensi dell'art. 14 lett. I della L.R. 26/89 e dell'art. 13 (*Siti di interesse naturalistico*) della L.R. n. 27/2000 (PUT).
2. I *Siti di interesse naturalistico*, ricadenti all'interno dell'area del Parco o nell'ambito di influenza socio economico sono individuati nella tav. 3 del sistema naturale, e nello specifico sono:
 - a) i *Siti di Interesse Comunitario* (SIC) codice identificativo n. IT 5220010 (Monte Solenne), IT 5220015 (Salto del Cieco), IT 5220016 (Monte Pelosa), IT 5220017 (Cascata delle Marmore), IT 5220045 (Fiume Nera), IT 5220063 (Monte Aspra);
 - b) la *Zona di Protezione Speciale* (ZPS) della Bassa Valnerina - Monte Fionchi - Cascata delle Marmore codice identificativo n. IT 5220025.
3. I siti di interesse naturalistico di cui al precedente comma 2 sono stati individuati nella tavola 3 del sistema naturale, tale perimetro si intende indicativo, eventuali modifiche del perimetro per aggiornamenti, adeguamenti o individuazione fondiaria, eseguita dagli enti competenti per legge, non costituisce variante al presente Piano del Parco.

art. 39 Disposizioni generali relative alle "Aree Speciali"

1. Nell'intersezione dei principali corridoi ecologici d'acqua dev'essere potenziata la presenza di ambienti favorevoli allo scambio biologico ed alla sosta di specie, mediante la creazione di un'area verde, fittamente boscata, con margini chiusi per eliminare al massimo le possibilità d'interferenze esterne.
2. Nel punto di intersezione dei corridoi d'acqua individuati come Aree speciali gli interventi di ripulitura dell'alveo e delle sponde dovranno essere effettuati solo per l'eliminazione di elementi d'ostruzione totale dei due corsi d'acqua e con tecniche proprie della ingegneria naturalistica, tendendo alla minimizzazione dell'interferenza con i processi biodinamici in atto nei corpi idrici.
3. Nelle Aree Speciali, classificate anche come "Oggetti d'Interesse Ambientali" si fa riferimento alla normativa regionale ed al P.U.T.; per quanto riguarda le Aree Speciali di "Salto del Cieco" e della "Cascata delle Marmore" si danno le successive disposizioni specifiche.

art. 40 Area speciale "Fosso Salto del Cieco"

1. E' individuata come Area speciale "Fosso Salto del Cieco" quella proposta come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), individuata con codice identificativo n. IT 5220015.
2. Quest'area racchiude un importante esempio di lecceta appenninica ed acquista particolare rilievo per la presenza di specie vegetali e ittio-faunistiche presenti in un contesto geomorfologico unico, composto da uno stretto e profondo canalone con aspetti rupestri.

3. L'azione di riqualificazione ambientale di quest'Area Speciale, dovrà interessare soprattutto la salvaguardia e la tutela del patrimonio vegetazionale e ittio-faunistico. Dovrà essere salvaguardato l'habitat nel suo complesso, ed in particolare la rete di ruscelli che caratterizzano la vallata e che attualmente sono minacciati dalla continua diminuzione della portata delle acque: fenomeno da attribuirsi all'intensificazione delle attività antropiche.

art. 41 Area Speciale "Cascata delle Marmore"

1. E' individuata come Area Speciale "Cascata delle Marmore" quella proposta come Sito d'Interesse Comunitario (S.I.C.), individuata con codice identificativo n. IT 5220017.

2. Quest'Area Speciale rappresenta l'emergenza principale dell'area Parco e deve essere vista come appartenente ad un unico sistema collegante il fiume Nera con il lago di Piediluco e il Fiume Velino.

3. L'azione di riqualificazione ambientale di questa area speciale, dovrà quindi interessare il lago di Piediluco e non potrà prescindere dal risanamento della qualità delle acque del fiume Velino, le quali affluiscono in maniera regolare nel bacino lacustre. Il Consorzio promuoverà presso l'Autorità di Bacino la redazione di un apposito Piano integrato del sistema Piediluco-Nera-Velino, nel quale si dovrà tenere in massima considerazione la suddetta interdipendenza.

Titolo II - Sistema Antropico

art. 42 Definizione di "Sistema Antropico"

1. Per "Sistema Antropico" s'intende l'insieme interconnesso degli insediamenti urbani e rurali, degli ambiti socio-culturali e delle aree produttive. Si tratta d'elementi tra loro interagenti, quindi non statici ma in continua evoluzione; frutto di un processo di formazione graduale, legati da connessioni sociali (istituzioni, rapporti socio-economici, istruzione, tradizioni, ecc.) e da collegamenti viari di vario livello.

2. I vari elementi del sistema antropico sono gerarchicamente organizzati in sottosistemi, che si riferiscono a diverse parti di territorio, tra loro non necessariamente contigue. Nel loro insieme i sottosistemi coprono l'intero territorio interessato dall'Ecosistema del Parco Fluviale del Nera e sono così articolati:

- a) Insediamenti;
- b) Zone produttive;
- c) Zone speciali;
- d) Collegamenti;
- e) Nodi di collegamento.

art. 43 Funzione conservativa delle componenti antropiche del Parco

1. La funzione conservativa delle componenti antropiche del Parco è attuata mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, risanamento conservativo, restauro e valorizzazione di manufatti, edifici e aggregati di elevato pregio storico-artistico, propri dell'area naturale protetta.

2. Detti interventi possono riguardare:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) Consolidamento statico ed adeguamento antisismico dei fabbricati;
 - c) Restauro e risanamento conservativo degli edifici e dei manufatti;
 - d) Ristrutturazioni edilizie con/senza ampliamenti;
 - e) Ristrutturazioni urbanistiche e recupero parziale o totale di aggregati urbani.
3. Gli interventi di ristrutturazione di cui alle lettere d) ed e) non sono ammessi nelle Zone A (Riserva Integrale) e nelle Zone B (Riserva Generale Orientata); sono ammesse nelle altre Zone nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Parco”.

Capo I - Insediamenti

art. 44 Definizione di “Insediamenti”

1. Per “Insediamenti” s’intendono tutte le possibili forme degli insediamenti abitativi, all’interno di ambiti territoriali economicamente produttivi; che costituiscono, in virtù delle loro caratteristiche tipologiche e funzionali un patrimonio produttivo, storico e culturale da tutelare e valorizzare, attraverso interventi opportuni come la conservazione, il restauro e la ristrutturazione.

art. 45 Piani di Settore

1. Il Piano del Parco potrà essere integrato da due Piani di Settore relativi al Sistema degli Insediamenti, aventi per oggetto:
 - a) Patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento ai sistemi degli insediamenti storici, delle rocche e delle torri di avvistamento, delle ville e dei casali, dei manufatti idraulici ivi compresi i siti di archeologia industriale;
 - b) Aree ed insediamenti produttivi nei settori dell’agricoltura, industria ed artigianato.
2. Il Piano di Settore coordinerà lo specifico Sistema degli Insediamenti, disciplinando più nel dettaglio gli aspetti trattati dalla seguente normativa.
3. I Piani Urbanistici di tutti i livelli ed i Regolamenti Edilizi devono adeguarsi al Piano di Settore; ed in assenza di quest’ultimo, alle norme del Piano del Parco.

art. 46 Centri e nuclei storici

1. Il Piano articola i centri e nuclei storici in borghi fortificati e borghi rurali. I borghi fortificati sono gli antichi “castelli” d’origine medievale caratterizzati da una cinta fortificata (mura urbiche), dalle emergenze politico - militare (rocca o palazzo) e religiose (pieve o chiesa). I borghi rurali sono costituiti dalle antiche “ville” e aggregati rurali di origine storica.
2. Il Piano prescrive la massima valorizzazione del limite edificato di tutti i centri storici, in particolare quelli dei castelli e borghi fortificati.
3. Gli interventi sui borghi fortificati dovranno perseguire la massima valorizzazione delle mura urbiche. Ciò dovrà avvenire mediante la tutela e la salvaguardia dei manufatti e la previsione negli strumenti urbanistici di una fascia esterna d’inedificabilità, avente una profondità minima di m. 20. In tale fascia è vietata la piantumazione d’essenze di alto fusto che possano compromettere il rapporto visuale tra le mura e il paesaggio circostante e la realizzazione di aree di parcheggio. All’interno della fascia di rispetto delle mura deve essere previsto un distacco, possibilmente costituito da prato. Gli accessi urbani storici non possono essere modificati o alterati,

sono ammessi soltanto interventi di consolidamento, da attuare a seguito di specifica progettazione di restauro. E' possibile la riapertura di porte esistenti, tamponate in epoche passate, che consentano una migliore accessibilità al centro; anche se soltanto pedonale.

4. Gli interventi sui Borghi rurali di rilevante pregio storico dovranno perseguire la massima valorizzazione del limite edificato, intesa come tutela e salvaguardia dei manufatti. Ciò comporta la previsione negli strumenti urbanistici di una fascia esterna d'inedificabilità attorno a questi, dell'ampiezza minima di ml. 10. All'interno di tale fascia è vietata la piantumazione d'essenze d'alto fusto, in grado di compromettere il rapporto visuale tra il borgo e il paesaggio circostante.

5. In tutti i centri storici deve essere incentivata la pavimentazione degli spazi urbani che deve avvenire con l'impiego di materiali tradizionali, con esclusione dei conglomerati di asfalto e di calcestruzzo, degli elementi lapidei in pietra di basalto, o di porfido. Devono essere privilegiati gli acciottolati, gli scheggionati, i basolati ed i lastricati in pietra calcarea.

6. Una particolare attenzione dev'essere posta per la salvaguardia e la valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche, quali rocche, torri, chiese e campanili. La loro integrità deve essere tutelata mediante interventi di restauro, consolidamento e risanamento conservativo, privilegiando una destinazione d'uso integrata con le attività del Parco. Nei casi in cui siano crollate parti significative di tali manufatti, ove possibile si dovrà ripristinarne la forma originaria.

7. Tutti gli affacci e le vedute che dai centri storici prospettano sul paesaggio esterno, devono essere conservati e tutelati nel loro aspetto attuale. In ogni caso è vietato piantumare essenze ad alto fusto o siepi che possano limitare l'affaccio.

art. 47 Nuclei abitati di recente formazione

1. Sono da considerarsi nuclei abitati di recente formazione, tutte le aggregazioni urbane diverse dai centri storici, che costituiscono per forma e per dimensione un centro abitato individuato come frazione o località del comune.

2. I piani urbanistici attuativi, nel completamento dei centri di recente formazione devono privilegiare le tipologie costruttive tradizionali. In considerazione della necessità di contenere le nuove edificazioni a vantaggio del recupero del patrimonio edilizio esistente, devono essere definiti i margini degli insediamenti. Inoltre, i piani urbanistici attuativi devono contenere previsioni particolareggiate atte a definire i nuovi luoghi urbani, come piazze, ambiti pedonali, parchi e giardini e strutture di servizio; sia in termini spaziali che in termini di elementi di arredo.

art. 48 Aggiunte lineari

1. Per Aggiunte lineari s'intendono le espansioni edilizie sviluppatasi in epoca recente, lungo le principali direttrici di traffico, particolarmente lungo la S.S. 209 Valnerina.

2. Sul fronte stradale non è consentita la realizzazione di annessi con carattere di volume edilizio. È consentito l'uso di recinzioni metalliche solo se integrate con siepi vegetali in grado di annullarne il "peso formale".

art. 49 Aggiunte per lottizzazioni

1. Sono aggiunte per lottizzazioni le espansioni residenziali recenti, attuate con piani PEEP o lottizzazioni private. Gli interventi di completamento si possono realizzare esclusivamente nelle zone D2 individuate dal Piano del Parco; solo in base ad uno strumento urbanistico attuativo (Piano Particolareggiato - Piano PEEP), che dovrà definire i volumi edificabili, le tipologie, i materiali, gli spazi pubblici, i servizi di riqualificazione delle lottizzazioni e gli elementi d'arredo urbano destinati a riqualificare gli spazi comuni.
2. I piani attuativi individueranno tutti gli interventi utili a integrare le lottizzazioni con i centri limitrofi, con particolare attenzione ai percorsi pedonali e ciclabili di collegamento con i centri.

art. 50 Fabbricati e manufatti di interesse storico-culturale

1. Sono fabbricati e manufatti di interesse storico culturale del Parco gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale di cui all'art. 33 comma 5 della L.R. n. 11/2005, quelli indicati all'articolo 29 della L.R. 27/2000 e le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale di cui alla legge 24 novembre 2003 n. 378 così come definite dall'art. 1 del Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 ottobre 2005.
2. Tutti gli edifici, di cui al precedente comma 1, isolati o facenti parte di piccoli complessi edilizi, posti fuori dai centri storici o dagli altri aggregati urbani, dovranno essere individuati, censiti e catalogati dai comuni del parco nei rispettivi strumenti urbanistici secondo le seguenti tipologie:
 - a) Sistema delle rocche, torri e fortificazioni;
 - b) Sistema delle ville, dei palazzi, dei casali e manufatti rurali;
 - c) Sistema dei fabbricati produttivi come fornaci, manufatti idraulici, molini e frantoi;
 - d) Sistema dei monasteri, pievi, chiese e cappelle;
 - e) Siti e manufatti di interesse archeologico o paleontologico;
 - f) Siti e manufatti di archeologia industriale;
3. Fino al loro definitivo censimento si fa riferimento all'individuazione della tavola d'analisi "Sistema antropico" in scala 1/25000, alla mappa del catasto gregoriano ed a quella catastale d'impianto del N.C.T.
4. Nei manufatti appartenenti alle tipologie sopra indicate, secondo quanto disposto dall'art. 33 della L.R. n. 11/2005, sono ammessi esclusivamente interventi tesi al restauro, consolidamento e risanamento conservativo. Per i fabbricati ad uso abitazione sono ammessi ampliamenti nei casi previsti dalla L.R. n. 11/2005, le modalità d'utilizzo del manufatto non dovranno alterarne la tipologia originale.
5. Riguardo ai manufatti appartenenti al sistema dei casali rurali dei molini e dei frantoi e delle ville, è consentito il cambio di destinazione d'uso, esclusivamente nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali n. 33/1994 e 11/2005.
6. Per gli antichi molini e mole ed esclusivamente per le strutture ad uso abitativo, sono applicabili le disposizioni del precedente comma; per la parte di pertinenza della mola si prescrive la conservazione ed il restauro dei manufatti tecnologici e dei condotti

idraulici. Gli interventi, indipendentemente dalla funzione cui è destinato il fabbricato, devono rispettarne la tipologia senza eliminare le tracce della sua primitiva funzione.

7. Gli strumenti attuativi dei comuni possono consentire la ricostruzione di antichi manufatti, comunque censiti, purché sia eseguito un preliminare studio dettagliato che ne dimostri l'esistenza storica e la consistenza volumetrica e distributiva.

8. In tutti gli interventi sui manufatti di cui al presente articolo, è fatto obbligo il rispetto della tipologia originale e l'uso dei materiali, tecniche e finiture appartenenti alla tradizione locale. In caso d'interventi su manufatti e fabbricati già sottoposti a pesanti ristrutturazioni, è fatto obbligo il ripristino degli elementi architettonici tradizionali (partiti, materiali, finiture, ecc.).

art. 51 Interventi sui fabbricati

1. Gli interventi sugli edifici, diversi da quelli del comma precedente sottoposti a ristrutturazione e in quelli di nuova costruzione dovranno essere eseguiti seguendo il criterio della minimizzazione degli impatti ambientali, in particolare negli ampliamenti e nelle nuove costruzioni dovranno essere applicate le seguenti prescrizioni generali:

- a) Nel caso di nuovi interventi o di ristrutturazioni dei fabbricati esistenti è fatto obbligo l'uso di tipologie e forme architettoniche, materiali e finiture della tradizione storica locale. Nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi sono da preferirsi tecniche e materiali di edilizia bioecologica;
- b) Sono da preferirsi coperture a falda singola o doppia in tegole di laterizio, oppure in rame o metallo solo se utili alla realizzazione di tetti ventilati;
- c) E' consentito l'uso di pannelli fotovoltaici e pannelli solari anche disposti sulle falde dei tetti;
- d) E' consentito realizzare coperture piane al fine di realizzare "tetti verdi", al fine di una minimizzare l'impatto visivo e per ricomporre la continuità morfologica del terreno e le qualità eco-ambientali del sito.
- e) E' consentito realizzare Bow-window e verande con grandi superfici vetrate solo se necessario ed utile all'attuazione di tecniche d'architettura bioclimatica;
- f) E' consigliato l'uso di infissi e serramenti in legno ma è consentito l'utilizzo di infissi e serramenti in metallo colorato solo se necessario ed utile all'attuazione di tecniche d'architettura bioclimatica;
- g) E' consigliato l'uso di materiali lapidei di rivestimento specificatamente al calcare locale e "pietra sponga". E' consentito l'uso di intonaci e rivestimento in laterizio.
- h) E' escluso l'uso di paramenti in c.a. a "faccia vista" eccetto per le strutture portanti quali travi e pilastri;
- i) Per gli edifici a carattere industriale-artigianale, ad esclusione di quelli con valore storico-documentario, dovranno essere predisposte azioni di mitigazione o interventi di recupero paesaggistico-ambientale, anche attraverso la predisposizione di un Piano specifico.
- j) E' escluso l'uso di setti in c.a. a "faccia vista", anche per strutture di contenimento dei terreni, che se necessari, dovranno essere rivestiti con materiale lapideo o con tecniche di rinverdimento.
- k) Sono da preferirsi opere di consolidamento di scarpate e terre con l'uso di tecniche di bioingegneria.

Capo II - Zone Produttive

art. 52 Definizione di “Zone Produttive”

1. Sono “Zone Produttive” gli ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di insediamenti per la produzione industriale, artigianale ed agricola; con i relativi fabbricati e manufatti. Sono individuate tre tipologie per le zone produttive:

- a) gli insediamenti produttivi unitari, ovvero i complessi produttivi anche di diversa natura, presenti in uno stesso contesto territoriale, costituiti generalmente dalle aree artigianali e/o industriali;
- b) gli insediamenti produttivi isolati;
- c) gli insediamenti produttivi dismessi.

art. 53 Disposizioni generali

1. In relazione alla normativa ambientale per il controllo delle emissioni in atmosfera (aria), dello smaltimento dei reflui, delle produzioni industriali e artigianali (acqua), dello stoccaggio dei rifiuti solidi, tossici e nocivi (suolo e sottosuolo); il Consorzio, l'USL ed i Comuni, nonché le associazioni di categoria interessate, potranno sottoscrivere un protocollo d'intesa, per la verifica del rispetto delle suddette norme.

2. In tutto il territorio del Parco non sono ammesse opere ed impianti relativi a produzioni industriali, artigianali o agro-zootecniche ad alto impatto ambientale; così come definite dal D.P.R. 12 aprile 1996.

3. Per le attività esistenti nel territorio del Parco, il Consorzio potrà attivare programmi di ricerca ed interventi atti a ridurre l'impatto ambientale; con particolare attenzione a quelle storicamente integrate con il territorio (allevamento e macellazione delle carni suine, frantoi oleari).

art. 54 Insediamenti produttivi unitari

1. Sono ambiti territoriali caratterizzati da una rilevante presenza d'insediamenti per la produzione industriale e/o artigianale, con i relativi fabbricati e manufatti.

2. Gli insediamenti artigianali/industriali possono essere previsti esclusivamente nelle aree classificate come zone D2 dalla carta di zonizzazione del Parco (Tav. 2 del Piano del Parco).

3. I Piani Urbanistici Comunali e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), pianificano gli interventi per la valorizzazione degli insediamenti produttivi unitari indirizzandoli verso il consolidamento di un unico polo produttivo della Valnerina Ternana, da situare a cavallo del territorio di Arrone e Montefranco; congelando allo stato attuale gli altri insediamenti produttivi esistenti nel territorio del Parco.

4. Gli accessi agli insediamenti produttivi unitari non possono essere realizzati su tratti stradali in curva o con scarsa visibilità. I margini di tali insediamenti dovranno essere caratterizzati da fasce alberate, in grado di schermare i volumi degli impianti e di ridurre l'impatto formale. I parcheggi e i piazzali dovranno essere articolati in unità discrete, possibilmente contornate da fasce verdi alberate.

art. 55 Insedimenti produttivi isolati

1. Si tratta d'insediamenti isolati, sparsi sul territorio, dedicati alle produzioni artigianali ed industriali; con i relativi fabbricati e manufatti.
2. Non sono ammessi nuovi insediamenti produttivi isolati a carattere artigianale e industriale in tutto il territorio del Parco.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal precedente comma, sono ammessi nuovi insediamenti produttivi sparsi solo nel caso di piccole attività a carattere artigianale, dedite a produzioni tipiche e tradizionali; a tal fine potranno essere riutilizzate esclusivamente strutture dismesse, senza variazione dei volumi esistenti. I margini di tali insediamenti dovranno essere caratterizzati da fasce alberate, in grado di schermare i volumi degli impianti e di ridurre l'impatto formale.

art. 56 Insedimenti produttivi dismessi

1. Sono ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza d'insediamenti per la produzione industriale e/o artigianale che hanno cessato la loro funzione originaria.
2. La presenza di manufatti classificati come reperti di "archeologia industriale", come gli antichi sistemi di produzione delle mole e dei frantoi ad acqua, costituisce un elemento significativo del Parco.
3. Gli interventi di recupero degli insediamenti che costituiscono una testimonianza dei primi nuclei industriali della Valnerina (archeologia industriale), devono essere attuati nel rispetto dei volumi, dei materiali e delle tipologie esistenti. Il recupero dei singoli edifici e le trasformazioni degli stessi, non dovranno modificare l'impianto generale dell'insediamento produttivo dismesso.
4. L'eventuale Piano di settore del patrimonio storico-antropico dovrà prevedere un apposito articolato di salvaguardia per le emergenze storico-culturali. In particolare: salvaguardia di macchinari industriali tuttora in sito; salvaguardia di tipologie costruttive; salvaguardia di nuclei edilizi; salvaguardia di nuclei urbanistici; salvaguardia di ambiti territoriali utili alla leggibilità delle emergenze di archeologia industriale.

Capo III - Zone Speciali

art. 57 Definizione di "Zone Speciali"

1. Le "Zone Speciali" sono ambiti territoriali areali o puntiformi nei quali si ha, o si potrebbe ottenere, una prevalenza delle attività culturali e sociali, rispetto ad altri tipi di attività. Sono caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti di notevole rilevanza dal punto di vista storico ed artistico, o di importanti risorse naturali e/o paesaggistiche per cui è necessario attivare speciali progetti di salvaguardia. Sono zone speciali le aree di verde pubblico attrezzate i giardini ed i parchi pubblici.
2. Il Piano del Parco individua in via preliminare le seguenti Zone Speciali:
 - a) Collestatte Piano - Cascata delle Marmore;
 - b) Abbazia di san Pietro in Valle;
3. Allo scopo di favorire la definizione di tale normativa, per un'efficace e corretta opera di salvaguardia e valorizzazione delle Zone Speciali; il Consorzio potrà attivare uno specifico progetto per queste ultime, per il loro studio e una maggiore conoscenza

sotto il profilo storico-culturale. Con riguardo alle Zone Speciali, i piani urbanistici attuativi dei comuni devono predisporre una specifica normativa di salvaguardia

art. 58 Zona Speciale di Collestatte Piano - Cascata delle Marmore

1. Le pendici boschive del fiume Nera, nel tratto tra Collestatte Piano e Papigno, sono segnate dal passaggio di condotte forzate attive e dismesse, nonché da resti di insediamenti produttivi che hanno caratterizzato storicamente il comprensorio della Valnerina ternana.

2. L'intero complesso delle opere storicamente realizzate dall'uomo tra Collestatte Piano e la Cascata delle Marmore, costituisce un sistema d'archeologia industriale tra i più interessanti ed articolati del Parco e rappresenta un importante patrimonio di carattere storico antropico di grande valenza culturale. E' necessario evitare in quest'area trasformazioni che siano poco attente alla conservazione di questi valori, salvaguardando le connotazioni più significative delle singole testimonianze.

art. 59 Zona Speciale di San Pietro in Valle

1. Il sito dell'antica Abbazia di origine longobarda di San Pietro in Valle e la sua area circostante compreso il centro storico di Umbriano posto nel lato sinistro del fiume Nera, costituisce un'emergenza storico-artistica di notevole rilevanza per l'intera area del Parco.

2. La tutela e la valorizzazione di questo complesso monumentale e del sistema paesaggistico circostante appare come un'indispensabile esigenza, in considerazione del suo attuale utilizzo ai fini turistici.

3. In quest'area si dovrà redigere un apposito progetto di conservazione ed evitare interventi che comportino trasformazioni rilevanti del territorio e del paesaggio.

Capo IV - Collegamenti

art. 60 Definizione di "Collegamenti" e disposizioni generali

1. I "Collegamenti" rappresentano le fasce di territorio, di natura lineare, la cui funzione primaria è di collegare tra loro gli insediamenti abitativi, gli ambiti produttivi ed i vari elementi del sistema naturale. Questi sono rappresentati principalmente dalle strade e dai percorsi che, in generale, costituiscono le sedi proprie dello scambio e dei collegamenti veicolari. Nel territorio del Parco, la realizzazione di nuovi tracciati stradali è soggetta alle disposizioni dell'art. 37 del Regolamento del Parco.

2. I collegamenti sono articolati in:

- a) Accessi principali al Parco;
- b) Strade di attraversamento al Parco;
- c) Strade di penetrazione;
- d) Strade panoramiche;
- e) Viabilità alternativa;
- f) Sentieri turistici ed escursionistici.

art. 61 Accessi principali al Parco

1. Sono considerati accessi principali al Parco i punti terminali delle infrastrutture viarie e ferroviarie che consentono di raggiungere l'area naturale protetta. Tali infrastrutture sono:

- a) Ferrovia Orte - Terni - Falconara - Ancona;
- b) Ferrovia Terni - L'Aquila - Sulmona;
- c) Superstrada Orte – Terni e Flaminia Terni - Spoleto;
- d) Superstrada Terni-Rieti - SS 79 Terni – Rieti;
- e) SS 209 Valnerina.;

2. Gli accessi principali al Parco sono quindi costituiti, dalla Stazione ferroviaria di Terni, dalle stazioni di Marmore e di Moggio(RI); dagli svincoli stradali lungo la Flaminia, di Terni ovest e Terni est e da quello per Rieti – Montefranco; dallo svincolo stradale lungo la SS. 79 Terni - Rieti, di Piedimoggio-Marmore. Tali accessi rappresentano degli opportuni siti per l'apposizione di apposite segnaletiche informative sul Parco.

3. L'accesso e la fruizione del Parco sono disciplinate dal Regolamento del Parco.

art. 62 Strade di attraversamento

1. La viabilità di attraversamento è costituita dalla rete stradale interna all'area protetta, che collega tra loro i principali accessi al Parco. Questa rete è costituita da due assi stradali: la S.S. 209 Valnerina e la strada provinciale Arronese. Quest'ultima consente "il collegamento con la strada statale n. 3 Flaminia, n. 209 Valnerina e n. 79 Ternana.

2. Possono essere realizzate modifiche dei tracciati attuali della viabilità di attraversamento, al fine di migliorare il livello di fruizione del Parco. In questo senso, al fine di eliminare la pressione del traffico veicolare nella zona della Cascata delle Marmore (belvedere inferiore); è consentita la realizzazione di una variante all'attuale tracciato della SS. 209 Valnerina, nella zona di Collestatte Piano. Le strade d'attraversamento dovranno prevedere idonei parcheggi d'attestamento, apposita segnaletica e punti d'informazione opportunamente dislocati. Alle strade d'attraversamento si applicano le disposizioni sulla viabilità contenute nel Regolamento del Parco.

3. Le barriere, le opere d'arte ed i manufatti in genere, realizzati in calcestruzzo a vista, ove possibile, devono essere riambientati mediante interventi d'ingegneria naturalistica.

art. 63 Strade di penetrazione

1. Le strade di penetrazione costituiscono la viabilità locale, che collega tra loro i principali centri abitati dell'area del Parco, con la viabilità d'accesso e d'attraversamento. Rientrano in questo gruppo le infrastrutture viarie meno transitate, tra i centri abitati minori situati in zone montuose; tra queste:

- a) la strada provinciale per Polino;
- b) la strada provinciale del Salto del Cieco, fino a Castellone Alto;
- c) la strada provinciale di San Mamiliano;
- d) le strade minori di collegamento.

2. Per le strade di penetrazione si applicano le disposizioni sulla viabilità contenute nel Regolamento del Parco.

art. 64 Strade Panoramiche

1. Il Consorzio potrà individuare alcuni tracciati stradali che attraversano zone del Parco caratterizzate da particolare pregio ambientale o da interessanti visuali panoramiche, classificandoli come “Strade Panoramiche”. Questi percorsi, individuati con un apposito “Piano di accessibilità e fruibilità”, in aggiunta alle disposizioni già previste dal Regolamento del Parco, dovranno essere sottoposti a specifiche norme di tutela.
2. Lungo le Strade Panoramiche dovranno essere realizzate aree di sosta per i visitatori, attrezzate con tavoli e panche di legno, adeguatamente separate dalle strade e dai parcheggi. Tali aree di sosta dovranno essere ubicate in zone alberate; altrimenti si dovrà procedere alla piantumazione con essenze arboree locali a crescita veloce. Inoltre, in corrispondenza dell'inizio di percorsi pedonali e/o ciclabili, si dovranno prevedere piccoli parcheggi di attestamento. Le aree destinate a parcheggi, per le quali si eviterà la pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovranno essere separate dai percorsi pedonali con apposite transenne in pali di castagno.

art. 65 Viabilità alternativa

1. All'interno del Parco deve essere favorito e diffuso l'uso di una viabilità alternativa ai principali canali di traffico veicolare e pedonale; con una particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi, in tal senso, dovranno essere individuati dall'apposito “Piano di accessibilità e fruibilità”.
2. Il suddetto Piano di settore potrà prevedere il ripristino della vecchia linea tranviaria, che dalla stazione ferroviaria di Terni raggiungeva il centro abitato di Ferentillo. Di tale opera, oggi restano alcune caratteristiche stazioni, in parte già restaurate. Il nuovo tracciato potrà essere realizzato parallelamente alla SS 209 “Valnerina”, con una sede propria, separata da quella stradale.
3. Il Piano del Parco favorisce l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dell'area naturale protetta, ed in particolare nelle zone maggiormente interessate ai flussi turistici. In tal senso il Piano di accessibilità e fruibilità potrà prevedere la realizzazione di impianti meccanizzati di risalita (funicolari o ascensori) sulla pendice rocciosa della Cascata delle Marmore; dal fondovalle ai Campacci di Marmore o per il raggiungimento del belvedere sovrastante il piazzale lord Byron. Le soluzioni adottate (funicolari leggere o ascensori), i tracciati ed i materiali dovranno tenere in debito conto del particolare contesto ambientale della Zona di Protezione Speciale della Cascata delle Marmore, ed essere sottoposti a procedura di verifica ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 11/1998.

art. 66 Sentieri turistici ed escursionistici

1. Il “Piano di accesso e fruizione” potrà prevedere lo studio, l'individuazione e la realizzazione di una serie di itinerari all'interno del Parco e nei territori limitrofi, finalizzati alla riscoperta del sistema naturale e storico antropico dell'area naturale protetta. A tale scopo si dovrà tenere conto della rete sentieristica già esistente, costituita dalle strade minori vicinali e comunali, dalle mulattiere, dai sentieri e dai percorsi montani. La sentieristica così individuata, dovrà prevedere varie tipologie di percorsi, differenziati sul piano tematico; tenuto conto di quanto già elaborato nel frattempo dalle Comunità Montane. Le varie tipologie dovranno comprendere, oltre a

percorsi di tipo classico, quelli adatti al trekking, all'uso del cavallo e della mountain bike. Percorsi alternativi potranno essere quelli di tipo fluviale-lacustre, percorribili su barche a remi o con motore elettrico.

2. L'individuazione di nuovi percorsi, deve favorire l'uso dell'attuale viabilità forestale, riscoprendo e valorizzando quella storica. Per la progettazione e la realizzazione dei sentieri, si rimanda alle norme sulla sentieristica di cui alla L. R. n. 9 del 02.06.1992, "Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria".

3. Fino alla redazione del Piano di Accesso e fruizione per la sentieristica si fa riferimento alla "*Carta dei sentieri del Parco Fluviale del Nera e zone limitrofe*", in scala 1/25000 curata dalla Regione Umbria.

Capo V - Nodi d'interscambio e Porte del Parco

art. 67 Definizione di "Nodi di interscambio"

1. Costituiscono i "Nodi d'interscambio" o di interconnessione e scambio le aree situate nei punti d'intersezione tra diversi collegamenti o tra questi e gli insediamenti, che garantiscono la comunicazione tra percorsi diversi e tra percorsi ed insediamenti, che favoriscono le relazioni e assicurano il buon funzionamento della rete della mobilità anche con l'applicazione di soluzioni di intermodalità.

2. Sono nodi d'interscambio:

- a) le stazioni e le principali fermate delle autolinee,
- b) gli svincoli e i principali incroci,
- c) i parcheggi di attestamento e scambio;
- d) i luoghi centrali (Piazze e luoghi pubblici);

3. I Nodi possono essere individuati anche all'interno degli stessi insediamenti che, per valenze di carattere storico-culturale o per funzioni specifiche, hanno una forte capacità di attrazione turistica.

4. Il "Piano di accessibilità e fruibilità" individuerà e normerà nello specifico i Nodi d'interscambio esistenti e di nuova previsione all'interno del Parco Fluviale del Nera, prevedendo le eventuali strutture atte al loro potenziamento.

art. 68 Parcheggi di attestamento e scambio

1. Al fine di potenziare la funzione dei Nodi di collegamento, il Piano di accessibilità e fruibilità dovrà individuare alcuni parcheggi di attestamento e scambio, esistenti o da realizzare, che consentano di passare dal mezzo su gomma (auto privata - torpedone) a mezzi meccanizzati non inquinanti.

2. I parcheggi di attestamento e scambio dovranno consentire l'accesso ai punti di partenza dei percorsi pedonali e ciclabili, o ai siti di maggiore interesse ambientale del Parco. Tali infrastrutture saranno generalmente di modeste dimensioni e localizzate in modo da non interferire con l'ecosistema circostante.

3. La previsione di nuove aree a parcheggio e la loro localizzazione sono regolarmente dal "Piano di accesso e fruizione" secondo quanto indicato nei piani urbanistici comunali, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Parco.

art. 69 Porte del Parco e Sede del Parco

1. Le porte del Parco sono punti nodali del sistema dei servizi e sono individuate dal Piano Pluriennale Economico e Sociale del parco. Costituiscono l'elemento di primo impatto con la realtà dell'area naturale protetta e consentono l'acquisizione dei principali elementi d'informazione riguardo alle sue componenti antropiche e naturali.
2. La sede del Parco è il centro amministrativo e direzionale del Consorzio obbligatorio dell'area naturale protetta Parco Fluviale del Nera;
3. Il Piano del Parco individua indicativamente la sede del Parco nel comune di Arrone in via San Francesco n. 52, presso il complesso dell'ex convento Francescano di Casteldilago, e tre Porte del Parco all'incrocio delle strade d'attraversamento e precisamente:
 - a) Cascata delle Marmore: Centro visita di Collestatte Piano;
 - b) Montefranco: Punto informazioni di Monzano;
 - c) Ferentillo: Mola de Sacramento a Precetto;
4. Fanno parte del sistema delle porte del parco, i centri visita, i centri di educazione ambientale, il sistema dei musei e centri documentazione.
5. Le porte del parco e la sede del Parco saranno normate dal Piano Pluriennale Economico e Sociale che individuerà i servizi e le risorse, legate al funzionamento del Parco e alla sua "dotazione di servizi" – sia per le attrezzature esistenti che per quelle di progetto.

Parte quarta: Disposizioni finali e transitorie

art. 70 Piani di Settore

1. Il Piano del Parco non esaurisce il quadro delle analisi e degli aspetti progettuali, ma fornisce un generale riferimento normativo e programmatico. Gli opportuni approfondimenti sulle singole tematiche, potranno essere condotti mediante la redazione di appositi Piani di Settore.
2. Questi ultimi rappresentano l'insieme dei criteri e delle prescrizioni, corredati da rappresentazioni grafiche, che accompagnano la descrizione dei singoli interventi previsti, inserendoli in un contesto più ampio ed omogeneo; e sono inseriti nel Piano del Parco e ne costituiscono parte integrante.

art. 71 Elenco dei Piani di Settore

1. A titolo indicativo, oltre ai piani già citati nel presente documento, potranno essere redatti i seguenti Piani di Settore, suddivisi per sistemi.
2. "Sistema naturalistico-ambientale":
 - a) *Piano delle Acque* - Il quale potrà prevedere: il censimento delle falde e delle sorgenti; il monitoraggio della qualità delle acque; il monitoraggio della captazione; il monitoraggio dell'erogazione; il monitoraggio delle portate; la carta della tutela delle acque sotterranee; lo smaltimento dei reflui; smaltimento dei rifiuti solidi; la carta idrobiologica; la carta dello sfruttamento idrico.
 - b) *Piano floristico vegetazionale* per le zone umide - Il quale potrà prevedere: il censimento delle zone umide e della vegetazione ripariale; la riqualificazione degli ambiti degradati e scomparsi; analisi fitosociologica e fitopatologica.
 - c) *Piano floristico vegetazionale forestale* - Il quale potrà prevedere: la riqualificazione cedui degradati; assetto forestale; riforestazione naturalistica; censimento dello stato della qualità dei boschi; analisi fitosociologica e analisi fitopatologica.
 - d) *Piano ittico faunistico* - Il quale potrà prevedere: il censimento fauna selvatica; il censimento dell'ittiofauna; la carta delle potenzialità faunistiche; il programma di gestione fauna selvatica; il programma di gestione dell'ittiofauna; il programma di monitoraggio della fauna.
3. Sistema "Storico-antropico":
 - a) *Piano del patrimonio storico* - Il quale potrà prevedere: il censimento dei sottosistemi storici, dei centri storici, delle rocche, torri, nuclei rurali, casali, mulini, ville, chiese e monasteri; il censimento della viabilità storica; il censimento del patrimonio paleontologico ed archeologico; il censimento della toponomastica e delle tradizioni storico-culturali; un programma di recupero e restauro e di monitoraggio del patrimonio storico.
 - b) *Piano per le attività agricole* - Il quale potrà interessare gli aspetti legati a: l'olivicoltura, la frutticoltura, i seminativi arborati, l'orticoltura, le coltivazioni biologiche e la zootecnia.
 - c) *Piano delle attività produttive* - Il quale potrà interessare gli aspetti legati all'industria e all'artigianato, prevedendo un censimento delle attività industriali

esistenti e dismesse; e piano di compatibilità ambientale con l'elenco delle attività possibili.

- d) *Piano dell'archeologia industriale* - Il quale potrà prevedere: la mappatura delle polarità d'interesse archeologico industriale; la mappatura delle aree produttive; l'individuazione delle linee d'adduzione idrica e di trasmissione dell'energia elettrica; la mappa dell'inquinamento.

art. 72 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente documento si rimanda, al Regolamento del Parco, ai regolamenti comunali, alle norme di previsione degli strumenti urbanistici di qualsiasi livello, alle normative di settore.
2. Gli Enti facenti parte del Consorzio di gestione del Parco Fluviale del Nera, dovranno adeguare i propri regolamenti e gli strumenti urbanistici di qualsiasi livello, alle disposizioni contenute nel presente documento e più in genere nel Piano del Parco.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2° della l. 394 del 6 dicembre 1991, il Piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 commi 9, 10 e 11 della legge regionale n. 9 del 3 marzo 1995, il Piano del Parco:
 - a) Integra la pianificazione urbanistica, modifica ed integra la pianificazione paesistica e prevale su di esse in caso di contrasto;
 - b) Ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici previsti;
 - c) E' immediatamente vincolante nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati, a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

art. 73 Misure di salvaguardia

1. Per gli strumenti urbanistici e per tutti i piani attuativi adottati dal Consiglio Comunale prima della adozione ed approvazione del Piano del Parco, continuano a valere le disposizioni contenute nello stesso strumento urbanistico.
2. Per gli strumenti urbanistici e per tutti i piani attuativi non adottati, ancorché presentati prima della adozione delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 1902/'52 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori) e successive modifiche e/o integrazioni.

art. 74 Titoli edilizi precedenti all'adozione del Piano del Parco - Costruzioni iniziate

1. Le concessioni edilizie rilasciate dalle amministrazioni comunali prima dell'adozione del Piano del Parco e delle presenti norme, conservano la loro validità anche se in contrasto con il Piano stesso e le presenti norme, sempreché i lavori autorizzati siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio; decorso tale termine e riscontrato il contrasto eventuale con le norme adottate si verifica la decadenza d'ufficio.

2. Nei casi in cui i titoli edilizi già rilasciati pregiudichino in modo significativo gli assetti del Piano del Parco adottato, il Sindaco, sentita la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, potrà provvedere alla sospensione della concessione fino alla approvazione del piano. Dopo tale data egli potrà confermare o revocare lo stesso titolo.

3. Restano efficaci a tutti gli effetti i vincoli di non edificazione e di destinazione d'uso già trascritti, relativamente ad autorizzazioni o permessi di costruire rilasciati a precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.

4. Le domande di permesso a costruire presentate anteriormente alla data di prima adozione della presente normativa dovranno essere esaminate in base alle norme vigenti alla data della presentazione della istanza medesima. Per tutte le domande presentate nel periodo compreso tra la prima adozione e l'approvazione definitiva del presente Piano del Parco si applicano le misure di salvaguardia di cui alla Legge 1902/'52.

Terni li 06 luglio 2006

Per il nucleo di progettazione
Arch. Miro Virili

Il Responsabile del procedimento